Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 24-05-2013
Pagina 24
Foglio 1

www.ecostampa.it

Welfare. In base alla riforma Fornero il sostegno al reddito è legato a interventi di aggiornamento

Formazione in sicurezza

Per le imprese l'obbligo è assolto con i corsi su salute e prevenzione

Matteo Prioschi

Gli aggiornamenti in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**, anche quelli periodici, sono idonei ad adempiere l'obbligo di formazione previsto dalla riforma Fornero per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali.

In un **interpello** presentato al ministero del Lavoro, Confindustria ha chiesto se gli obblighi di formazione previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 81/2008 possono rientrare tra quelli previsti dal comma 40 dell'articolo 4 della legge 92/2012.

I RIFERIMENTI

Ammessi gli interventi previsti dal decreto 81/2008 e quelli quinquennali dell'accordo Stato-Regioni del 2011

Il provvedimento di riforma del mercato del lavoro ha stabilito, infatti, che «il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro... decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo».

Il ministero, nella risposta all'interpello 16, precisa innanzitutto che il comma 4 dell'articolo 37 del Dlgs 81/2008 prevede l'obbligo di formazione in tre occasioni: all'inizio del rapporto di lavoro; se c'è trasferimento o cambio di mansioni; prima dell'inizio del rapporto di lavoro e ogni qual volta c'è evoluzione o insorgenza di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

La direzione generale per l'attività ispettiva rileva che l'obbligo formativo da assolvere in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (lettera a del comma 4) e quella prevista dalla legge 92/2012 hanno scopi differenti in quanto il primo va erogato prima dell'impiego, mentre il secondo riguarda la capacità professionale del lavoratore in relazione al lavoro già svolto anche se temporaneamente sospeso.

Di conseguenza, secondo il ministero, la formazione prevista dalla lettera a) non rientra tra quella individuata dalla "legge Fornero".

Tuttavia, sempre secondo il ministero, i corsi previsti dall'articolo 37 collegati al cambiamento di mansioni o al trasferimento, o ancora all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie eccetera, rientrano nella formazione prevista dalla legge 92/2012. «È corretto pensare – recita l'interpello – che la formazione e/o riqualificazione prevista dalla legge 92/2012 risulti completata dai corsi di formazione» previsti dal Dlgs 81/2008.

Rientra in tale ambito anche l'aggiornamento quinquennale previsto dall'accordo del 21 dicembre 2011 della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Infatti l'articolo 9 dell'intesa prevede che i corsi trattino «significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative misure di prevenzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | IL REQUISITO
Il comma 40 dell'articolo 4 della legge 92/2012 impone ai lavoratori sospesi dall'attività lavorativa l'effettivo e regolare svolgimento di corsi di formazione o di riqualificazione per la fruizione dei trattamenti a sostegno del reddito

02 | LE OPZIONI
L'articolo 37 del Dlgs 81/2008 regola la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare il comma 4 stabilisce che l'obbligo formativo deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Secondo il ministero gli interventi b) e c) sono in linea con la legge 92/2012, nonché quelli obbligatori ogni cinque anni (accordo Stato-Regioni)

PER GLI ABBONATI O A PAGAMENTO

Valutazione dei rischi

LA DATA
Entro l'1 giugno va predisposto il documento con le procedure standard

IL DOSSIER
Sul sito del Sole 24 Ore focus su adempimenti, documenti e sanzioni

www.ilsole24ore.com

110538

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.